

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

29 LUNEDÌ
RIFIUTI

Tardiva presentazione dichiarazione Mud 2015. Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro, che non hanno presentato entro il 30 aprile scorso la dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2014, possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 a un massimo di 160 euro.

La presentazione della dichiarazione Mud 2015, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) iniziata gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica, salvo particolari casi consentiti con modello cartaceo, tramite il sito www.mudtelematico.it

Il modello Mud 2015, approvato con dpcm del 17-12-2014 (Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2014) può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito www.ecocer ved.it

La presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che varia da 2.600 a 15.500 euro.

30 MARTEDÌ
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2014 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2015.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2015 CARTACEO**

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014 redatta su modello Unico 2015 cartaceo (non è più prevista la versione «Mini»), da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il mo-

dello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 30-9-2015.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2015, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

IMU E TASI

Presentazione dichiarazione per variazioni 2014. Scade il termine per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2014.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della nuova scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra i tanti, con le circolari n. 1/DF, 2/DF e 3/DF, rispettivamente del 29-4-2013, 23-5-2013 e 25-3-2015, consultabili sul sito più sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati, di cui l'ultimo su *L'Informatore Agrario* n. 21/2015 a pag. 31.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1 giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1 giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2015 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2016.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) co-

me previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il nuovo modello RLI, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);

- dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013); tuttavia, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto ai 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il nuovo modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'im-

posta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2015, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 57 dell'11-3-2015 consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione

dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2011 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-6-2011;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-6-2013;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-6-2011 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-6-2011 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2013.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2015 a pag. 70.

PUBBLICITÀ

Pagamento terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario